



CONFERENZA DEI PRESIDENTI
DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE
DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME

INDAGINE CONOSCITIVA DELLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE ASSEMBLEE
LEGISLATIVE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME PRESSO LA XIV
COMMISSIONE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
NELL'AMBITO DEL COMITATO PERMANENTE PER IL MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA

*Camera dei Deputati
Roma, 9 dicembre 2008*

PREMESSA

Il contributo che la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies legislative delle Regioni e delle Province autonome può fornire nel corso dell'indagine conoscitiva sull'attuazione della l. 11 del 2005 è duplice: da un lato, è utile fare **il punto su cosa hanno fatto le Regioni in questi ultimi anni** in relazione all'evoluzione delle loro competenze nel processo di integrazione comunitaria; dall'altro, è sicuramente opportuna qualche riflessione **sulle criticità evidenziate e sulle prospettive di modifica degli strumenti di cui dispongono le Assemblies regionali** per rapportarsi con gli altri soggetti istituzionali, e anzitutto con il Parlamento nazionale, sia nella fase ascendente, che in quella discendente.

1. UN QUADRO DI RIFERIMENTO NUOVO E STABILE

La revisione del Titolo V, operata dalla legge cost. n. 3 del 2001, ha delineato un quadro nuovo:

- ha dato rilievo costituzionale ai rapporti delle Regioni con l'Unione europea (che qui per la prima volta trova riferimento espresso nella Carta fondamentale), inserendoli tra le materie di legislazione concorrente (art. 117, 3° comma);
- ha stabilito che le Regioni partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono alla loro attuazione (art. 117, 5° comma).

La legislazione dello Stato, poi, ha posto norme di procedura, attraverso cui Stato e Regioni portino a realizzazione questo ampio disegno, che richiede impegno anche sul piano della progettazione normativa. A ciascuna Regione resta grande spazio per costruire, al proprio interno, forme organizzative adeguate ad interagire attivamente in questo nuovo processo, in modo che tutto il sistema regionale porti efficacemente il proprio contributo a livello nazionale e comunitario.

2. LA CRESCENTE TENDENZA VERSO FORME DI RACCORDO

L'evoluzione dei rapporti tra Stato e Regione si caratterizza, da decenni, per un progressivo (anche se non lineare) spostamento di poteri dal centro verso gli enti territoriali.

- **Il crescente peso politico-istituzionale delle Regioni**, però, ha comportato un aumento dei punti di contatto tra i due livelli, rendendone evidente l'interdipendenza.
- Anche nella materia comunitaria, del resto, le politiche, per essere realizzate, richiedono oggi l'azione convergente di più soggetti e livelli di governo, ognuno per la sua quota di competenza e meccanismi specifici di dialogo e confronto.



- Le leggi dello Stato direttamente attuative dei nuovi precetti costituzionali in materia mostrano come principale indirizzo ispiratore proprio l'organizzazione di queste sinergie, attraverso forme procedurali di raccordo e cooperazione. Così sono coinvolti Parlamento e Assemblée legislative regionali e, in ciascun ambito regionale, Consigli e Giunte paritariamente, con espressa valorizzazione della Conferenza dei Presidenti delle Assemblée legislative e della Conferenza (dei Presidenti) delle Regioni.
- Questa nuova rete settoriale si affianca al collaudato canale intergovernativo generale, rappresentato dalla Conferenza Stato-Regioni, qui operante anche in Sessioni comunitarie (per le quali le Regioni propongono convocazione separata, non a ridosso delle sedute ordinarie di Conferenza, per consentire un lavoro esauriente e produttivo).

Tuttavia la messa a regime del nuovo sistema prefigurato si sta rivelando complessa per buona parte delle Regioni, senza distinzione tra ordinarie e speciali.

La Conferenza dei Presidenti delle Assemblée legislative delle Regioni e delle Province autonome ha **affrontato, con un apposito gruppo di studio**, le problematiche poste alle Regioni, ed in particolare alle Assemblée legislative regionali, dalla legge 4 febbraio 2005, n. 11.

I punti essenziali esaminati sono stati:

- criticità tecnico – procedurali poste dalla legge 11;
- messa a punto di strumenti e procedure idonei a favorire la partecipazione dei Assemblée legislative regionali alla fase ascendente del diritto comunitario in attuazione di quanto previsto dalla legge 4 febbraio 2005, n. 11;
- messa a punto di strumenti e procedure idonei a favorire la partecipazione dei Assemblée legislative regionali alla fase discendente del diritto comunitario.

Dall'analisi condotta è emersa la stretta correlazione tra la fase di formazione e quella di attuazione delle norme (fase ascendente e fase discendente), ormai prodotte in un contesto decisionale multilivello che richiede il coinvolgimento dei livelli sub - statali a monte del processo decisionale, in considerazione degli esiti potenziali in termini di corretta attuazione delle norme UE, di riduzione delle infrazioni, di una più efficace rappresentazione degli interessi territoriali. Si tratta di perseguire a tutti i livelli, da quello europeo, a quello nazionale e regionale, gli obiettivi di qualità della legislazione che si **traducono, infine, in minimizzazione dei costi e massimizzazione delle politiche pubbliche**. Si è quindi esaminato il flusso del processo decisionale in una visione sistemica, che colloca il livello regionale nel quadro dei rapporti con l'Unione europea e lo Stato, da un lato, e le autonomie locali e le parti sociali, dall'altro, nel contesto del principio di sussidiarietà e nell'ottica di una generale armonizzazione e della definizione di un equilibrio del sistema delle autonomie territoriali basato su un modello cooperativo tra Regioni ed enti locali.

3. REGIONI E FORMAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO E DELL'UNIONE EUROPEA

La novità più consistente è data dalla previsione della partecipazione delle Regioni (“nelle materie di loro competenza”, art. 117, 5° comma, Cost) alle decisioni volte alla formazione degli atti comunitari, per lungo tempo riservate alla competenza esclusiva dello Stato. Nella fase c.d. “ascendente”, dunque, si configura un ruolo regionale inedito e di alto profilo sia per le forme di partecipazione diretta sia per quelle indirette.

Alcuni cenni sulla partecipazione indiretta



Gli strumenti

Diverse Regioni hanno affrontato, ancora prima della legge 11/2005, i problemi che sono poi risultati posti dall'articolo 5 .

Commissioni per le Politiche dell'Unione europea

Circa la metà tra Assemblee regionali e Province autonome si sono dotate di una apposita commissione per le politiche dell'UE. Le commissioni speciali svolgono spesso prevalentemente funzioni di sensibilizzazione e di studio, senza pronunciarsi su provvedimenti all'esame del Assemblee o sugli atti trasmessi al Assemblee nell'ambito della cosiddetta "fase ascendente" delle politiche europee. Laddove non esiste specifica commissione, quasi tutte le restanti Assemblee hanno delegato esplicitamente le competenze per gli affari UE ad una commissione permanente (generalmente, la commissione per gli affari istituzionali).

Statuti

Sul piano degli Statuti risulta diffusa una scarsa attenzione al ruolo regionale nel processo comunitario, soprattutto riguardo alla fase ascendente, per cui molto spesso, a parte alcuni enunciati minimali, vengono a mancare riferimenti su punti qualificanti, relativi ai rapporti tra Presidente, Giunta e Assemblee o a taluni aspetti organizzativi, rimandandone la soluzione, soprattutto a livello procedurale, a future leggi di procedura statali e/o regionali.

Leggi comunitarie regionali

Al momento, solo due Assemblee – Val d'Aosta e Friuli Venezia-Giulia – hanno una legge comunitaria regionale. Le Marche sono sul punto di approvarla.

La legislazione regionale di procedura per la partecipazione

- Più diversificato, invece, è il dato rilevabile sul piano della legislazione. Di fronte al nuovo parametro che si è andato configurando, solo poche Regioni, e con varia intensità, hanno provveduto ad aggiornare la propria base legislativa. Si tratta di:

Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia nel 2004,

Valle d'Aosta e Marche nel 2006,

Calabria, di nuovo Friuli Venezia Giulia, Umbria nel 2007

Molise nel 2008

- Alcune Regioni mostrano di tener conto dei passaggi procedurali disposti dalla riforma e di porsi in sintonia. Prevale il modello secondo cui il Assemblee stabilisce il quadro degli indirizzi e il Presidente opera e poi riferisce.

Da questa dominanza presidenziale sembrano discostarsi altre Regioni, come Marche e Calabria, che in certi casi preferiscono un'intesa tra Giunta e Assemblee.

Laddove invece manca una specifica normativa procedurale, Giunta e Presidente possono arrivare a disporre di uno spazio più ampio e quasi esclusivo, come risulta in talune Regioni.

I regolamenti interni delle Assemblee

Varie Regioni hanno fatto ricorso ai regolamenti interni come sede alternativa o integrativa rispetto alla legge per predisporre l'organizzazione regionale, inclusi i rapporti tra gli organi di vertice, ai nuovi adempimenti

- In questo senso, ad esempio, (anche attraverso modifiche puntuali)
 - la Provincia di Trento,
 - il Friuli Venezia Giulia,
 - il Lazio,



- la Liguria,
- e nel 2007 l'Umbria e l'Emilia-Romagna.

Attuazione art. 5 comma 3, legge 11/2005

A quanto risulta complessivamente, ancora nessuna Assemblea regionale ha agito in applicazione dell'art. 5, comma 3, esercitando il proprio diritto all'invio di osservazioni – in merito agli atti ricevuti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3 – al Presidente del Assemblee dei Ministri o al Ministro per le Politiche comunitarie.

Le esperienze applicative

Le previsioni normative, variamente dislocate ma tutte orientate a costruire schemi procedurali a sostegno della partecipazione regionale, ancora risultano produrre scarsi effetti. Per il momento non è possibile disporre di elementi di valutazione del reale grado di coinvolgimento delle Assemblee nel complessivo processo nazionale, anche se si nota un **percorso di adeguamento graduale**.

Non emergono casi di formulazione e trasmissione di osservazioni al Governo sui progetti di atti comunitari, né di approvazione di atti di indirizzo. Le eventuali iniziative poste in essere dalle Giunte e dai Presidenti paiono poco visibili nelle Assemblee. Si tratta di un settore nuovo per loro.

Possono segnalarsi forme particolari di partecipazione sperimentate dalle Assemblee legislative Regionali (Emilia-Romagna, Marche, Toscana) che hanno aderito ai **test sulla verifica dei principi di sussidiarietà e proporzionalità** proposti dal Comitato delle Regioni.

4. REGIONI ED ATTUAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO E DELL'UNIONE EUROPEA

L'attuazione del diritto comunitario (cui si riferisce l'art. 117, 5° comma, Cost.) invece non rappresenta una competenza regionale nuova. Al riguardo le Regioni mostrano di aver cominciato a dotarsi da tempo di strumenti normativi. Questi, in alcune Regioni, sono ancora vigenti, ove compatibili ed applicabili.

- **La legislazione regionale di procedura per l'attuazione**

Per dar seguito alle riforme in materia, però, alcune Regioni hanno predisposto una “seconda generazione” di leggi sui procedimenti di attuazione del diritto comunitario e dell'Unione europea (spesso contestualmente alla disciplina della fase ascendente). Compongono il **piccolo gruppo** l'Emilia-Romagna, il Friuli Venezia Giulia, la Valle d'Aosta, le Marche, la Calabria, l'Umbria.

Lo strumento per il periodico adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi comunitari, viene individuato, con larga preferenza, in una legge, apposita e specializzata, a cadenza annuale, attorno alla quale ruotano una serie di qualificati adempimenti.

Può osservarsi che la tematica europea appare tale da destare una **crescente attenzione da parte del sistema regionale**. Le Assemblee legislative delle Regioni, anche per impulso della propria Conferenza, hanno posto in essere iniziative al riguardo, come ad es. la costituzione di gruppi di lavoro interregionali che hanno prodotto utili analisi ricognitive, in una linea di **recupero di soggettività dei Consigli**.

- **I casi di effettiva attuazione**

Le modalità di attuazione del diritto comunitario prescelte concretamente dalle Regioni sono molto articolate.

- La **legge comunitaria** costituisce uno schema di riferimento che favorisce il rispetto degli impegni, il monitoraggio, la programmazione dei lavori. Ma è ancora una presenza minoritaria nel panorama regionale.



CONFERENZA DEI PRESIDENTI
DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE
DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME

Il Friuli Venezia Giulia ha aperto la strada a partire dal 2005, la Valle d'Aosta è sinora l'unica a seguire nel 2007. L'Assemblea legislativa delle Marche approverà la legge comunitaria regionale il prossimo 9 dicembre su iniziativa e proposta della stessa Assemblea.

- Affianco a leggi dichiaratamente di questo tipo sono tuttavia presenti (ed in quantità ben maggiore) **altre leggi**, prive della qualificazione comunitaria, cui fanno ricorso molte Regioni (incluso lo stesso Friuli).

- Rari sono i **regolamenti**. Più complesso raccogliere dati precisi relativi ai **decreti** del Presidente e alle **delibere** della Giunta, che nel 2007 paiono numerose soprattutto in Abruzzo, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia di Bolzano.

5. CRITICITA E PROSPETTIVE DI MODIFICA

COMPOSIZIONE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA PRESSO IL COMITATO DELLE REGIONI

Innanzitutto è opportuno sottolineare come nel corso degli anni più recenti le Regioni abbiano notevolmente rafforzato la loro sensibilità nei confronti delle tematiche relative all'Unione Europea. Si è sviluppata una diffusa consapevolezza sul ruolo che le Regioni, **e anche le Assemblee legislative regionali**, possono giocare nel contesto comunitario alla luce del nuovo Trattato dell'UE e dell'annesso protocollo sulla sussidiarietà.

Alla luce del nuovo art. 117 Cost., il provvedimento contenente le modalità per la determinazione della ripartizione del numero dei membri assegnati all'Italia tra i rappresentanti delle collettività regionali e locali **avrebbe dovuto essere adottato in via legislativa piuttosto che attraverso DPCM**. In secondo poi, va sottolineato che il sistema di coordinamento e rappresentanza delle Assemblee legislative regionali non è contemplato nella rete dei circuiti informativi che dal Comitato - per il tramite delle delegazioni permanenti - si attiva su tutta la filiera istituzionale, coinvolgendo, altresì, realtà diverse per *peso* e funzioni.

A tale proposito si propone l'inserimento - all'interno della legge 11/2005 - dopo l'articolo 6 del:

“Art. 6-bis

Nomina dei rappresentanti italiani presso il Comitato delle Regioni

1. Il Presidente dell'Assemblea dei ministri propone all'Assemblea dell'Unione europea i 24 membri titolari e i 24 membri supplenti del Comitato delle regioni, spettanti all'Italia in base all'articolo 263 del Trattato che istituisce la Comunità europea.
2. Ai fini della proposta di cui al comma 1, i membri del Comitato delle regioni sono così ripartiti tra le Autonomie regionali e locali:
 - a) Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano: 14 titolari e 8 supplenti, designati in modo da garantire adeguata rappresentanza sia alle Giunte, sia alle Assemblee legislative regionali;
 - b) province: 3 titolari e 7 supplenti;
 - c) comuni: 7 titolari e 9 supplenti.
3. La proposta di cui al presente articolo è formulata previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai cui lavori partecipano due rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.
4. In caso di modifica del numero dei membri titolari e supplenti spettanti all'Italia, la ripartizione di cui al comma 2 è effettuata mantenendo ferme le proporzioni di cui al medesimo comma”.

PROCEDURE DI APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO SULLA SUSSIDIARIETÀ

Il Trattato di Lisbona ha riconosciuto espressamente l'importanza svolta dalle autonomie regionali nel contesto europeo ed ha previsto la possibilità di consultazione delle assemblee legislative regionali da parte dei Parlamenti nazionali ai fini del controllo di sussidiarietà.



La **verifica sull’attuazione della l. n. 11 del 2005 può costituire un’occasione per aggiornare**, per quanto possibile, **il quadro normativo al nuovo peso acquisito dalle Regioni anzitutto nell’ordinamento comunitario**, per effetto del Trattato di Lisbona, nonché per razionalizzare le procedure avviate in passato in modo talvolta disorganico.

In questa seconda prospettiva, la sfida principale sarà quella di costruire procedure idonee ad attuare il Protocollo sulla sussidiarietà, sia nel senso di attivare i nuovi strumenti previsti dal Trattato (e dai suoi protocolli allegati), sia al fine di adeguare i regolamenti parlamentari e prevedere idonee procedure di collegamento del Parlamento con le Regioni.

A prescindere dalle eventuali forme di collegamento diretto tra Comitato delle Regioni e Parlamento nazionale – che possono sicuramente risultare importanti al fine di portare alla conoscenza del Parlamento l’orientamento del complesso delle Regioni d’Europa –, appare quindi imprescindibile la costruzione di un canale diretto tra Parlamento nazionale e “Parlamenti regionali” (come denominati dall’art. 6 del protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità), che deve costituire la via principale attraverso cui avverrà il dialogo tra loro le istituzioni rappresentative dei diversi livelli di governo.

Vi sono almeno due ragioni, direttamente derivanti dalle novità introdotte dal Trattato di Lisbona, in base alle quali è necessario coinvolgere nelle procedure degli Stati membri le Assemblee regionali dotate di poteri legislativi:

- 1) l’art. 5 TUE, come modificato, ridefinisce il contenuto del principio di sussidiarietà, chiamando espressamente in causa il livello regionale e locale. “In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l’Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, *né a livello centrale né a livello regionale e locale*, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell’azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione”. Occorre tener conto, pertanto, che, in alcuni casi, anche la sola azione delle Regioni può risultare sufficiente a perseguire gli obiettivi dell’Unione.
- 2) Coerentemente con la nuova formulazione dell’art. 5, nel Protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità si afferma che “spetta a ciascun Parlamento nazionale o a ciascuna Camera dei Parlamenti nazionali *consultare all’occorrenza i Parlamenti regionali dotati di poteri legislativi*”. Da tale disposizione si evince che per i Parlamenti bicamerali può essere anche una sola Camera a decidere di consultare le Assemblee legislative regionali e che il Trattato ha compiuto una scelta precisa: **gli interlocutori dei Parlamenti nazionali dovranno essere principalmente i Parlamenti regionali** (singolarmente o attraverso le loro forme di coordinamento). Attraverso le osservazioni sui progetti normativi comunitari – che le Assemblee legislative regionali faranno pervenire al Parlamento – potrebbe essere assicurata anche la rappresentanza delle opinioni delle minoranze politiche regionali oggi assenti nell’ambito dei meccanismi di partecipazione dell’Italia all’Unione europea, poiché basati sulla rappresentanza dei soli organi esecutivi.

SELEZIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI

Oltre a un canale di comunicazione diretto tra Assemblee legislative regionali e Parlamento, sono necessarie **una razionalizzazione e una selezione “a monte” dei flussi informativi** per la fase ascendente: a tal fine è più che opportuna l’estensione alle Assemblee legislative regionali, per il tramite della loro Conferenza, dei meccanismi selettivi dell’informazione previsti dall’accordo interistituzionale tra le Presidenze di Camera e Senato e il Presidente del Assemblee dei ministri (rappresentato dal Ministro per le politiche comunitarie), firmato il 28 gennaio 2008, ai fini della definizione delle modalità di attuazione dell’obbligo di trasmissione e della selezione degli atti rilevanti ai sensi dell’art. 3 della legge n. 11 del 2005, con particolare riferimento all’interpretazione della locuzione “progetti di atti comunitari”.



POSSIBILI INTERVENTI DI MODIFICA ALLA LEGGE N. 11 DEL 2005

Alla luce dei primi anni di applicazione della legge n. 11 del 2005, e anche in considerazione delle novità nel frattempo intervenute sul piano europeo o nazionale, si prospettano alcuni possibili interventi:

- a. **estensione da 20 a 30 giorni del termine per l'invio** da parte delle Regioni delle osservazioni ai fini della formazione della posizione italiana sui progetti di atti comunitari (art. 5, comma 3). L'estensione si giustifica anche alla luce del nuovo termine di otto settimane, anziché sei, previsto dal citato Protocollo sulla sussidiarietà, annesso al Trattato di Lisbona, per la trasmissione alla Commissione europea dei rilievi sul rispetto del principio di sussidiarietà da parte dei Parlamenti nazionali.
- b. **inserimento anche della Conferenza delle Assemblee legislative regionali** e delle province autonome tra i soggetti che il Presidente del Assemblee dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie è tenuto ad informare tempestivamente delle proposte e delle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea (art. 5, comma 9). Tale inserimento appare coerente con la disciplina contenuta nei precedenti commi dell'art. 5, che coinvolgono anche la Conferenza delle Assemblee legislative regionali nel circuito informativo della fase ascendente.
- c. **nella procedura di rivalsa dello Stato nei confronti delle Regioni**, come disciplinata dall'art. 16-*bis* della legge n. 11 del 2005, introdotto dalla legge comunitaria 2007, previsione di idonee pubblicità dei decreti ministeriali con cui, a norma dell'art. 16-*bis*, lo Stato può agire nei confronti di Regioni o altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto comunitario (nonché delle relative fasi preparatorie), al fine di poter attivare in sede regionale gli opportuni strumenti di controllo, risalendo alle cause delle infrazioni per le quali lo Stato italiano è stato condannato.
- d. **nell'ambito delle riunioni del CIACE** (art. 2, comma 2) previsione di possibilità di partecipazione del coordinatore della Conferenza delle Assemblee legislative regionali.
- e. **nell'ambito del comitato tecnico integrato** (art. 2, comma 4) previsione di partecipazione del coordinatore della Conferenza delle Assemblee legislative regionali.
- f. **inserimento anche della Conferenza** delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome tra i soggetti cui il Governo invia – entro il 31 gennaio di ogni anno – la relazione annuale di cui all'art. 15, comma 1.
- g. estensione dell'art 15-*bis* su *Informazione al Parlamento di procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia* al sistema regionale.

POSSIBILI MODIFICHE DEI REGOLAMENTI PARLAMENTARI

Pur nel rispetto dell'autonomia regolamentare delle Camere, sembra necessario che si proceda altresì ad un adeguamento delle norme dei regolamenti parlamentari, in particolare al fine di dare attuazione alla formula dell'art. 6 del Protocollo sulla sussidiarietà, sulla consultazione, da parte di Camera e Senato, delle Assemblee legislative regionali.

In particolare, questo rende urgente la sostituzione della disciplina, ormai in larghissima parte obsoleta (o da considerarsi abrogata, per incompatibilità, per effetto dell'entrata in vigore delle leggi costituzionali n. 1 del 1999 e n. 3 del 2001), contenuta negli artt. 103-106 del regolamento della Camera (e anche di quella di cui agli artt. 137 e 138 del regolamento del Senato), con una disciplina volta a rendere ordinari i rapporti tra le due Camere e le Assemblee regionali.



Vanno cioè stabiliti gli organi parlamentari competenti, i tempi (una ipotesi può essere l'estensione da 20 a 30 giorni) e i modi (dovendosi prevedere la possibilità di attivare tali canali sia dalle Camere sia dalle Regioni) della consultazione delle Assemblee legislative regionali.

Anche in assenza di tali norme regolamentari, la consultazione delle Assemblee regionali potrebbe intanto avvenire nell'ambito delle procedure, sperimentali ma ormai consolidate, relative all'esame del Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea e del Programma del Consiglio dei ministri.

Per le Assemblee regionali, partire dall'esame del programma legislativo servirebbe ad interiorizzare il ruolo della regione nel vasto ambito UE, a procedimentalizzare i processi, ed infine a comprendere in anticipo le tematiche di interesse regionale per l'anno a venire, anche al fine di un efficiente esercizio del **potere di 'early warning'** e del **rispetto del principio di sussidiarietà**.

L'ATTUAZIONE DELL'ART. 11 DELLA LEGGE COSTITUZIONALE N. 3 DEL 2001

Infine, si ritiene necessario sottolineare che la modalità, a Costituzione invariata, che permetterebbe al meglio un effettivo raccordo tra le due Camere e le Assemblee legislative regionali sulle questioni comunitarie, ma non solo, è quella prevista dall'art. 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

Nell'ambito della prassi consolidata seguita dal Parlamento italiano nell'esame dei progetti di atti comunitari per i profili inerenti alla sussidiarietà, nonché per i progetti che ricadano nelle materie di competenza residuale e concorrente delle Regioni, si potrebbe prevedere che il parere della Commissione parlamentare integrata dai rappresentanti regionali e locali intervenga prima che il parere sulla sussidiarietà sia reso dagli organi parlamentari competenti.

6. COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE

IL COMITATO PARITETICO

Il Comitato paritetico è stato costituito il 28 giugno 2007 con un Protocollo d'intesa firmato da Camera dei Deputati, Senato della Repubblica e Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali.

Il Comitato paritetico nasce per promuovere il raccordo e lo scambio di esperienze tra le Assemblee legislative sui temi istituzionali di comune interesse relativi al ruolo degli organi rappresentativi nei processi decisionali, al loro buon funzionamento, allo sviluppo ed alla collaborazione tra le rispettive amministrazioni di supporto ed ai metodi della legislazione.

Tra i temi promossi dal Comitato vi è anche lo sviluppo delle procedure relative ai rapporti tra diversi livelli territoriali, con specifico riguardo alla partecipazione alla fase ascendente e discendente di formazione del diritto comunitario, con particolare riferimento all'attuazione della legge 11/2005 ed all'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, sulla base di quanto stabilito dal protocollo allegato al Trattato di Lisbona.

COMITATO DELLE REGIONI

La Conferenza collabora con il Comitato delle Regioni nella diffusione della partecipazione delle Assemblee regionali al controllo della sussidiarietà, e dunque, nella applicazione *de facto* di tale principio.

Il Network di monitoraggio della sussidiarietà istituito dal Comitato delle Regioni offre agli enti locali e regionali europei la possibilità di intervenire in una fase precoce del processo decisionale comunitario, consentendo loro di procedere ad esaminare il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità nelle proposte e negli atti della Commissione europea, direttamente individuate dal CdR e sottoposte all'esame delle singole istituzioni.

La Conferenza è *osservatore* all'interno del Network e promuove la partecipazione diretta ad esso delle Assemblee legislative regionali.



CONFERENZA DEI PRESIDENTI
DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE
DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME

COMMISSIONE EUROPEA

La Conferenza partecipa alle sessioni di Dialogo strutturato che la Commissione europea - conformemente all'impegno assunto nel Libro bianco sulla governance europea - ha adottato dal dicembre 2003 sul programma legislativo e di lavoro e sull'elaborazione delle politiche dell'Unione europea. Lo scopo è quello di migliorare la qualità della legislazione europea integrandovi i punti di vista delle associazioni regionali e locali prima dell'avvio formale del processo decisionale.